

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 10.04.2006 con cui la Soc. Stemy di Scrocchi Stefania & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante Scrocchi Stefania, chiede l'annullamento della Ordinanza n.049/2006 del 09.02.2006 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, con la quale veniva disposta "la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle opere abusive realizzate alla struttura alberghiera denominata Hotel Vienna in Via Fiume n.63, distinto al NCEU al Foglio 1 mappali 81-986: telaio strutturale in profili metallici sul terrazzo rialzato dell'immobile, sul fronte di via Fiume, costituito da n.8 ritti verticali lungo il bordo del terrazzo del tipo HEA 100 di altezza pari a m.2,80 ed imbullonati a piastra metallica al pavimento, con rispettive travi inclinate IPE 200 imbullonate ai ritti ad altezza di m.2,40 ed al muro perimetrale dell'edificio ad altezza di m.3,80; telaio strutturale in profili metallici sul terrazzo rialzato dell'immobile, sul fronte lungi l'arenile, costituito da n.5 ritti verticali lungo il bordo del terrazzo del tipo HEA 100 di altezza pari a m.2,80 ed imbullonati a piastra metallica al pavimento, con rispettive travi inclinate IPE 200 imbullonate ai ritti ad altezza di m.2,33 circa ed al muro perimetrale dell'edificio ad altezza di m.3,04 circa";

Visto l'art.9, comma 3, del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, secondo cui "L'organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce";

Visto l'art.10 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, a tenore del quale "I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n.642.";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Ritenuto opportuno avvalersi della suddetta facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

Ritenuto, al fine degli incumbenti di cui sopra, di avvalersi dell'operato dell'Avv. Andrea Berti, iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici e Responsabile dell'Ufficio Legale-Avocatura Civica;

Visti gli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

Visto l'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - comparto Regioni ed Autonomie locali;

Vista la deliberazione di Giunta n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L.1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di esercitare, in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato dalla Soc. Stemy di Scrocchi Stefania & C.s.a.s., in persona della legale rappresentante Scrocchi Stefania, al Comune di Cattolica in data 10.04.2006, la facoltà prevista dall'art.10 del D.P.r. 24.11.1971, n.1199, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli oneri previsti dall'art.9, comma 3, e dell'art.10 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, nonché nell'eventuale continuazione del procedimento in sede giudiziaria;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto Comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---